

Cagliari li 21 aprile 2020

Spett.le

**ATS – AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

via E. Costa, n. 57

07100 – Sassari

*protocollo.generale@pec.atssardegna.it*

*dir.generale@pec.atssardegna.it*

*dir.amministrativa@pec.atssardegna.it*

**Oggetto:** ANAAO ASSOMED E AARO I EMAC / ATS SARDEGNA - DIFFIDA URGENTE –  
RICHIESTA REVOCA DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL 17.04.2020

Le scriventi Associazioni Sindacali, ANAAO ASSOMED, in persona della Dott.ssa Maria Elisabetta Piu, e AARO I EMAC, in persona del Dott. Cesare Iesu, con la presente contestano la circolare del Direttore amministrativo del 17 aprile u.s., prot. NP/2020/0017600, attraverso cui l'ATS nel "rammaricarsi" con i Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali, dei Dipartimenti, dei Distretti e delle Strutture Complesse, per l'inosservanza delle precedenti disposizioni in ordine alla fruizione delle ferie dei dipendenti *"la cui attività lavorativa risulti attualmente non strettamente necessaria"*, ha intimato di *"provvedere all'immediato collocamento in ferie dei dipendenti in esubero."*

Le scriventi Associazioni ritengono che tale disposizione, palesemente illegittima e lesiva degli interessi di tutti i propri iscritti, contrasti: 1) con il dato oggettivo costituito dal fatto che il preteso esubero si ponga in contraddizione con i molteplici provvedimenti di assunzione di personale); 2) con le disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Sotto il secondo profilo, infatti, nessuna norma, autorizza il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore in deroga quanto stabilito dal CCNL Area Sanità (art. 33) che prevede, tra l'altro, non soltanto che si debba tener conto delle richieste del dirigente ma anche della possibilità di goderne in modo continuativo per quindici giorni continuativi nel periodo 1 giugno-30 settembre.

Nessuna interpretazione di segno contrario può ricavarsi dalla raccomandazione indirizzata ai datori di lavoro pubblici affinché promuovano, laddove necessario, la fruizione delle ferie (inizialmente, art 1, comma 1 lett. e., misura da ultimo ribadita con l'art. 1, comma 1, lett. r. sino al 03.05.2020 con il DPCM 10.04.2020).

Una tale ipotesi applicativa contrasterebbe non soltanto con il tenore letterale della norma (*"si raccomanda...di promuovere"*) ma con le stesse disposizioni ordinarie che presidiano la regolazione del diritto alle ferie (art. 2109 c.c. e art. 10 D.lgs. n. 66/2003) e impongono un equo bilanciamento tra le esigenze di vita dei lavoratori e gli interessi aziendali.

Né argomenti di segno contrario possono ricavarsi dall'art. 87, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il quale stabilisce che *"qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista"*.

Dall'anzidetta disposizione si evince, intatti, che **1)** l'amministrazione può utilizzare unicamente le ferie pregresse, nel rispetto della normativa contrattuale vigente ; **2)** l'amministrazione non può imporre l'assegnazione di ferie che il lavoratore non abbia ancora maturato.

Nel "ricordare" che il diritto al godimento delle ferie, finalizzato alla fruizione del riposo – tutt'altra cosa dal permanere nel proprio domicilio per le note esigenze di salute pubblica- assuma rilevanza costituzionale e che qualsiasi eventuale violazione costituisca motivo per promuovere un'azione risarcitoria risarcimento danni, la presente vale quale diffida affinché l'ATS provveda a revocare immediatamente l'illegittima disposizione di servizio.

Nel caso in cui l'illegittima disposizione non fosse revocata, quindi, le scriventi Associazioni saranno costrette a sostenere i propri iscritti in tutte le iniziative di natura giudiziaria necessarie alla migliore tutela dei loro diritti.

Distinti saluti

ANAAO ASSOMED

AARO I EMAC

Cagliari li 21 aprile 2020

Spett.le

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI  
DIREZIONE GENERALE**

via Ospedale, n. 54

09124 – Cagliari

dir.generale@pec.aoucagliari.it

ser.personale@pec.aoucagliari.it

**Oggetto:** ANAAO ASSOMED E AAROI EMAC / AOU CAGLIARI - DIFFIDA URGENTE  
– RICHIESTA REVOCA DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI  
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Le scriventi Associazioni Sindacali, ANAAO ASSOMED, in persona della Dott.ssa Maria Elisabetta Piu, e AAROI EMAC, in persona del Dott. Cesare Iesu, con la presente contestano le note indirizzate dal Direttore del Servizio amministrazione del personale al Direttore della SC Anestesia e Rianimazione attraverso cui l'AOU ha disposto che, nell'ipotesi in cui non venisse trovato un accordo tra il dirigente (titolare di un credito per ferie residue) e il Direttore di struttura, il Servizio amministrazione *“provvederà – d'ufficio - alla programmazione delle ferie residue”*.

Per quanto, infatti, la norma contrattuale sia stata riportata nel suo preciso tenore letterale, pare assurdo che, all'improvviso, di fronte ad una così palese violazione del diritto del lavoratore al riposo feriale, accumulato nel corso degli anni nell'indifferenza della AOU, si pretenda che esso sia goduto nell'arco di pochi mesi (tra aprile e dicembre), per giunta in un periodo in cui si sostanzierebbe nell'obbligo di permanenza domiciliare per le note esigenze di salute pubblica.

Come dimostra l'accumulo delle ferie, da anni, infatti, l'AOU è venuta meno al suo obbligo fondamentale di garantire il godimento delle ferie spettanti ai dirigenti medici destinatari della disposizione di servizio.

Ebbene, il principio sottostante la norma contrattuale, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 36, comma 3 Cost.), è nel senso che debba essere garantito un equo contemporaneo tra le esigenze di vita dei lavoratori e gli interessi aziendali.

Contemperamento che non può certo dirsi assicurato quando la sopraggiunta esigenza di pianificare le ferie, in piena emergenza e nel contesto descritto, determini il datore di lavoro a disporle d'ufficio, con la “scusa” di adempiere, per giunta con gravissimo e colpevole ritardo, ad un'obbligazione contrattuale.

La pianificazione di centinaia di giorni di ferie entro l'anno, che di fatto determinerebbe l'allontanamento forzato del dirigente dal posto di lavoro, si porrebbe peraltro in contrasto anche con gli interessi aziendali, considerato che in qualsiasi attività medico specialistica il bagaglio professionale del lavoratore si arricchisce costantemente anche attraverso la pratica che non può essere azzerata se non pregiudicandolo gravemente.

Nessuna interpretazione di segno contrario può ricavarsi dalla raccomandazione indirizzata ai datori di lavoro pubblici affinché promuovano, laddove necessario, la fruizione delle ferie (inizialmente, art 1, comma 1 lett. e., misura da ultimo ribadita con l'art. 1, comma 1, lett. r. sino al 03.05.2020 con il DPCM 10.04.2020).

Una tale ipotesi applicativa contrasterebbe non soltanto con il tenore letterale della norma (*"si raccomanda...di promuovere"*) ma con le stesse disposizioni ordinarie che presidiano la regolazione del diritto alle ferie (art. 2109 c.c. e art. 10 D.lgs. n. 66/2003) e impongono l'equo bilanciamento di matrice costituzionale di cui si è detto.

Né argomenti di segno contrario possono ricavarsi dall'art. 87, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il quale stabilisce che *"qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestatato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista"*.

Dall'anzidetta disposizione si evince, intatti, che **1)** l'amministrazione può utilizzare unicamente le ferie pregresse, nel rispetto della normativa contrattuale vigente ; **2)** l'amministrazione non può imporre l'assegnazione di ferie che il lavoratore non abbia ancora maturato.

Se è dunque legittimo che l'AOU possa decidere di disporre delle ferie pregresse, è necessario che lo faccia nel rispetto delle norme contrattuali, e, quindi, promuovendo, d'intesa con il dirigente (e non certo d'imperio), un piano ferie "spalmato" su un periodo ben superiore a quello strumentalmente ristretto per favorire unicamente e illegittimamente (oltre che malamente, ad avviso di chi scrive) gli interessi aziendali.

La presente vale, quindi, quale diffida affinché l'AOU provveda a revocare immediatamente l'illegittima disposizione di servizio.

Nel caso in cui l'illegittima disposizione non fosse revocata, quindi, le scriventi Associazioni saranno costrette a sostenere i dirigenti medici in tutte le iniziative di natura giudiziaria necessarie alla migliore tutela dei loro diritti.

Distinti saluti